

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Istituzione del Comune di Appennino in Garfagnana per fusione dei Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana .”

PREAMBOLO

Articolo 1 - Istituzione del Comune di Appennino in Garfagnana

Articolo 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Articolo 3 - Commissario

Articolo 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Articolo 5 - Vigenza degli atti

Articolo 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Articolo 7 - Municipi

Articolo 8 - Contributi statali e regionali

Articolo 9 - Disposizioni sui territori montani

Articolo 10 - Disposizioni finali

Articolo 11 - Entrata in vigore

Allegato A - Cartografia

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazioni del Consiglio Comunale di Pieve Fosciana n. 14 del 21/06/2017, la deliberazione del Consiglio Comunale di Fosciandora n.33 del 26/06/2017 e la deliberazione del Consiglio Comunale di San Romano in Garfagnana n.16 del 27/06/2017, trasmesse dai rispettivi sindaci alla Regione Toscana, con le quali i tre comuni hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l'avvio della procedura finalizzata alla fusione dei comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana;

Vista la deliberazione _____ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di San Romano Pieve Fosciandora in Garfagnana

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di San Romano Pieve Fosciandora in Garfagnana, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data _____ con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana sono una realtà omogenea dal punto di vista economico, sociale e culturale e condividono esigenze, bisogni e prospettive future;
4. Al fine di pervenire nel 2018 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Appennino in Garfagnana è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria ed è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune Appennino in Garfagnana;
7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana;
8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
 - a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;
 - b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana;

- c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Articolo 1

Istituzione del Comune di Appennino in Garfagnana

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Appennino in Garfagnana, mediante fusione dei comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana, in provincia di Lucca.
2. Il territorio del Comune di Appennino in Garfagnana è costituito dai territori già appartenenti agli estinti comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Articolo 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Appennino in Garfagnana subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Appennino in Garfagnana.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Appennino in Garfagnana in Garfagnana a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Appennino in Garfagnana e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Appennino in Garfagnana è situata presso la sede dell'estinto Comune di Pieve Fosciana.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Appennino in Garfagnana.

Articolo 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2017 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Appennino in Garfagnana.
2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana nelle relative commissioni per il paesaggio continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Appennino in Garfagnana, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Comune di Appennino in Garfagnana, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana per l'esercizio 2018 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Articolo 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Appennino in Garfagnana, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7 Municipi

1. Lo statuto del Comune di Appennino in Garfagnana può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8 Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Appennino in Garfagnana è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al Comune di Appennino in Garfagnana è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Al Comune di Appennino in Garfagnana è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dei comuni estinti di Fosciandora e San Romano in Garfagnana.

Articolo 9

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Appennino in Garfagnana si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Appennino in Garfagnana non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di Appennino in Garfagnana delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Appennino in Garfagnana, nato dalla fusione dei Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana già facenti parte di comunità montana, risulta con popolazione superiore al limite demografico di 3.000 abitanti previsto dall'articolo 55, comma 1, della l.r.68/2011 e, conseguentemente, si considera esentato dagli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il comune di Appennino in Garfagnana continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del comune di Appennino in Garfagnana. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del comune di Appennino in Garfagnana.

4. Il consiglio del comune di Appennino in Garfagnana provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.
5. Il comune di Appennino in Garfagnana resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'unione continua ad esercitare per il comune di Appennino in Garfagnana le medesime funzioni che tutti i comuni estinti gli avevano già assegnate.
7. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del comune di Appennino in Garfagnana. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.
8. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Appennino in Garfagnana cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo parte degli estinti Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana e che risultano ancora in essere a tale data, salvo che uno dei comuni estinti non risulti ente responsabile dell'esercizio associato; in tale ultimo caso il comune di Appennino in Garfagnana subentra in qualità di ente responsabile dell'esercizio associato.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di dimensione adeguata "Ambito 19" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il comune di Appennino in Garfagnana sostituisce gli estinti comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Articolo 11 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.